



**Comune di Campi Bisenzio  
(Città Metropolitana di Firenze)  
SETTORE 2 - Servizi alla Persona**

**Allegato 1)**

**CONVENZIONE CON I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)  
PRIVATI ACCREDITATI "POR FSE 2014-2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  
(FSC) sostegno dell' accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima  
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/2023"**

L'anno duemilaventidue, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Campi Bisenzio,  
previa sottoscrizione digitale, tra

- \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
Dirigente del 2° Settore "Servizi alla Persona" del Comune di Campi Bisenzio, domiciliata per la carica presso  
il Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò autorizzata con Decreto del  
Commissario Prefettizio n. 1 del 17/08/2022, codice fiscale del Comune di Campi Bisenzio 80016750483, d'ora  
in poi denominato per brevità "Comune", da una parte;

e

- \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_,  
P. I.V.A. \_\_\_\_\_, gestore del nido d'infanzia  
\_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato per brevità "Gestore", dall'altra;

**Preso atto:**

- del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16213/2022 "POR FSE 2014-2020 - Fondo per lo  
Sviluppo e la Coesione (FSC) Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi  
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - anno educativo 2022/2023"

**Si stipula e si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

La presente convenzione, in esecuzione a quanto stabilito con determinazione del 2° Settore "Servizi alla  
Persona" n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si conserva in atti, regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di  
Campi Bisenzio e il Gestore del servizio denominato \_\_\_\_\_ quale servizio ai sensi della  
L.R. 32/2002 e ss.mm.ii, ai fini del sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima  
infanzia accreditati.

A questo riguardo il Gestore dichiara che:

- a) Il servizio è ubicato in locali posti sul territorio comunale di \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, di cui il soggetto contraente dispone secondo un titolo legittimo.
- b) Il servizio è regolarmente autorizzato al funzionamento e accreditato con atti SUAP n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, rilasciati dal Comune di \_\_\_\_\_, ai sensi della normativa regionale vigente, e  
procedura di rinnovo in data \_\_\_\_\_ con prot. n. \_\_\_\_\_

**Art. 2**

Per lo svolgimento delle attività e prestazioni di cui sopra, il Gestore garantisce oltre alla propria finalità  
statutaria per la gestione del servizio, la disponibilità di dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e  
preparazione per gli interventi cui sono destinati, secondo quanto previsto dal Regolamento 41/R/ 2013 e  
ss.mm.ii.

Il Responsabile delle attività indicate nella presente Convenzione per il nido d'infanzia \_\_\_\_\_ è \_\_\_\_\_

Tutto il personale operante nei servizi (educatori e ausiliari) deve essere idoneo dal punto di vista morale e professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii. Il Gestore garantisce il rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

Il personale educativo risulta in possesso di uno dei titoli di studio previsti dell'art. 13 del Regolamento Regionale 41/R /2013 e ss.mm.ii.

Il Gestore garantisce l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Regionale 41/R 2013 e ss.mm.ii.

### **Art. 3**

Il Gestore assicura il rispetto, da parte del personale in servizio, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

### **Art. 4**

Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nel servizio nell'ambito della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato anche omissivo delle persone dalla stessa assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà pertanto stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi rivalsa che possa provenire dalle famiglie dei bambini frequentanti.

### **Art. 5**

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che comporti la modifica del progetto o dei requisiti per l'ammissione, prendendo atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso.

### **Art. 6**

I Comuni dispongono obbligatoriamente durante l'anno educativo controlli in loco, anche a campione, presso i servizi convenzionati per accertare la frequenza dei bambini ai servizi, ad esito dei quali viene predisposto un verbale di esito dei controlli compilato con il modello di cui all'allegato G dell'avviso regionale, che dovrà essere inviato all'amministrazione regionale in sede di rendiconto finale. I Comuni dispongono inoltre obbligatoriamente controlli sui registri di presenza dei bambini compilati con il modello di cui all'allegato F dell'avviso regionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'avviso stesso.

La Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo nonchè presso i servizi per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Il Comune inoltre effettuerà controlli sulle fatture/ricevute/note di debito emesse dalle strutture educative nei confronti degli assegnatari del contributo e relative quietanze.

### **Art. 7**

Sulla base delle richieste pervenute e al termine dell'istruttoria, il Comune invia al Gestore la lista dei bambini/e assegnatari dei posti bambino, come definiti con apposita determinazione dirigenziale, l'importo del contributo che il Comune erogherà direttamente alla struttura stimato fino ad un massimo di euro \_\_\_\_\_ e la retta di frequenza a carico della famiglia.

### **Art. 8**

Ai fini dell'erogazione delle risorse il Gestore deve compilare apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze (Allegato F), riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie, fornire al Comune con cadenza periodica mensile:

1. fatture elettroniche con le modalità previste dalla legislazione vigente e con le seguenti specifiche: indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione, il mese di riferimento, l'importo mensile del contributo;
2. apposito registro per la rilevazione delle presenze dei bambini con il modello Allegato F di cui al DDRT n. 16213/2022.

Il Gestore devono altresì tenere a disposizione del Comune copia delle fatture/ricevute/note di debito emesse nei confronti degli assegnatari del contributo unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento.

Ai fini della regolarità e ammissibilità della spesa:

- le fatture/ricevute/note di debito emesse dai Gestori devono riportare denominazione, Codice Fiscale/P.IVA del soggetto emittente;
- in caso di esenzione IVA, le fatture/ricevute devono riportare gli estremi del provvedimento ai sensi del quale è applicato il regime in esenzione IVA ed esporre la marca da bollo (per prestazioni di importo superiore a € 77,47) se non esenti da bollo.

L'amministrazione comunale si impegna ad erogare il contributo, corrisposto alla struttura educativa, per intero a fronte della frequenza del bambino per almeno 5 giorni nell'arco del mese; qualora il bambino dovesse frequentare un numero inferiore di giorni nell'arco del mese di riferimento, il contributo fissato può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico/formale messa in isolamento domiciliare del bambino/chiusura di una sezione o dell'intero servizio imposta da ordinanza sindacale o da decisione della ASL/ positività al Covid-19 di un familiare convivente del/la bambino/a per massimo due mensilità, anche non continuative, ferma restando la necessità che il minore permanga iscritto al servizio educativo. I servizi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione.

Qualora l'emergenza epidemiologica induca una ulteriore sospensione delle attività dei servizi per la prima infanzia anche per l'anno educativo 2022/2023 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 533/2020.

#### **Art. 9**

Il Comune eroga le risorse al Gestore previa verifica della documentazione di cui all'art. 8. Il pagamento sarà liquidato al Gestore sulla base di scadenze compatibili con la legislazione vigente.

#### **Art. 10**

Il Gestore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 11**

Il Comune non eroga le risorse al Gestore nel caso in cui:

- al servizio educativo sia revocata o sospesa l'autorizzazione al funzionamento ovvero l'accreditamento;
- sia dichiarata decaduta la convenzione tra il Comune e il Gestore;
- sia formalizzata la rinuncia al posto bambino da parte della famiglia;
- la frequenza risulti inferiore a 5 giorni al mese, salvo le condizioni di cui al precedente art. 8

#### **Art. 12**

La presente convenzione è risolta di diritto o decadrà in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di Campi Bisenzio" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 21 gennaio 2014 in conformità alle previsioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Il testo del codice è pubblicato sul sito del Comune stesso.

#### **Art. 13**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email [privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it).

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email [rpdc@comune.campi-bisenzio.fi.it](mailto:rpdc@comune.campi-bisenzio.fi.it).

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

**Art. 14**

Il Gestore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 c.c. e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il divieto del c.d. "pantouflage - revolving doors". Il Gestore dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità in base alla normativa vigente in materia.

**Art. 15**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze. Il Gestore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.  
La presente Convenzione ha validità per l'anno educativo 2022/2023.

**Art. 16**

Le spese di bollo sono a carico del Gestore, che con la sottoscrizione del presente atto se le assume.  
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le conseguenti spese saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

La Dirigente del Settore Servizi alla Persona

---

Il Gestore del Servizio Privato Accreditato

---